

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL MINIMO VITALE

Approvato con delibera di C.C. n. 38 del 23.07.2002

Modificato con delibera di C.C. n. 15 del 14.02.2006;

Modificato con delibera di C.C. n. 5 del 17.03.2014;

### ART. 1

#### QUANTIFICAZIONE DEL MINIMO VITALE O REDDITO MINIMO DI SUSSISTENZA

L'Amministrazione Comunale di Medesano, nell'ambito dei servizi rivolti alla tutela delle fasce sociali deboli, attua un intervento di assistenza economica nei confronti dei cittadini anziani e delle persone invalide che versino in disagiate condizioni economiche, al fine di avvicinare il loro reddito ad un livello minimo di sussistenza.

L'importo mensile del minimo vitale viene determinato annualmente dalla Giunta Municipale, previa concertazione condivisa con le parti sociali, prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Il minimo vitale riconosciuto ai componenti di nuclei familiari costituiti da più persone è il seguente:

1^ componente :	100%	dell'importo	mensile	determinato
2^ componente :	80%	"	"	"
3^ componente :	60%	"	"	"
4^ componente :	50%	"	"	"

### ART. 2

#### DOMANDE DI AMMISSIONE

requisiti per l'accesso, modalità e termini per la presentazione delle domande

Possono presentare domanda di assegnazione del minimo vitale tutte le persone di età pensionabile o invalidi civili al 100%, residenti nel Comune da almeno 6 mesi, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) componenti di nucleo familiare con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) - in base ai dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva - inferiore o uguale a quello determinato annualmente dalla Giunta Municipale in sede di determinazione del reddito minimo mensile di sussistenza;

b) soggetti soli oppure conviventi con persone anziane o invalidi civili al 100%, o con figli con riduzione assoluta e permanente della capacità lavorativa, dovuta a gravi patologie.

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile o che, laddove vi siano, risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.

Ai soli fini dell'assegnazione del minimo vitale, si considerano esclusi dall'obbligo alimentare:

a) - i figli il cui nucleo familiare sia in carico ai Servizi Sociali;

b) - i fratelli, le nuore, i generi e i nipoti del richiedente senza figli o genitori con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a quello fissato per l'accesso al minimo vitale aumentato dell'80%;

Il Responsabile del settore potrà valutare di disporre l'assegnazione del minimo vitale anche a favore di richiedenti senza figli o genitori con parenti tenuti all'obbligo degli alimenti fino ad un importo massimo mensile pari al 15% di quello fissato dalla Giunta Municipale.

Le domande di accesso al minimo vitale sono presentate al Responsabile del settore Affari Generali e Servizi alla Persona entro il termine stabilito da apposito bando pubblicato all'albo pretorio e consultabile sul sito internet del Comune.

La pubblicazione del bando avverrà entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo e dovrà contenere l'indicazione dei requisiti contenuti nel presente regolamento.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del bando.

La domanda, presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo n.109/'98 del richiedente, per la verifica del requisito di accesso;
- documentazione comprovante la condizione di "nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali" del Comune di residenza dei figli;
- dichiarazione sostitutiva unica dei parenti tenuti agli alimenti (i fratelli, le nuore, i generi e i nipoti) del richiedente senza figli o genitori;
- documentazione relativa ai redditi percepiti dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare: redditi da pensione, anche se non imponibili ai fini IRPEF, altri redditi soggetti all'IRPEF, rendite INAIL;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
  - 1) di non aver effettuato negli ultimi 10 anni vendite o donazioni di immobili, se non per l'acquisto di un alloggio di prima abitazione;
  - 2) di non possedere depositi bancari o postali o titoli (in caso affermativo dovrà essere dichiarato l'ammontare dei depositi: ai fini della determinazione del reddito per il calcolo del contributo verrà considerato il 50% del tasso legale degli interessi);
  - 3) di non possedere sul territorio nazionale o all'estero altri immobili;
- copia del contratto di locazione e dell'ultima ricevuta di pagamento;
- certificato di invalidità;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Ufficio ad integrazione della domanda.

### ART. 3

#### DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

La determinazione e l'assegnazione dell'importo da erogare sono disposte con atto motivato dal responsabile del settore, che per l'istruttoria delle domande potrà avvalersi anche della collaborazione dei competenti Servizi Sociali.

La misura del contributo sarà costituita dalla differenza tra il minimo vitale di sussistenza di cui all'art. 1 del regolamento ed il reddito individuale del richiedente.

Ai fini della determinazione del reddito individuale del richiedente saranno considerati:

- redditi da pensione, anche se non imponibili ai fini IRPEF, ad eccezione dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno di cura ed eventuali altri erogazioni riconosciute per motivi sanitari;
- redditi vari soggetti all'IRPEF e/o ritenute alle fonte;

- rendite INAIL;
- contributi erogati da altri enti pubblici.

Nel caso in cui il soggetto conviva all'interno di un nucleo familiare composto da più persone, verranno presi in considerazione i redditi di tutti i componenti, ed il totale sarà suddiviso per il numero degli stessi.

Nel caso in cui il nucleo corrisponda un canone di locazione, il reddito familiare sarà diminuito di una quota pari al 80% del canone medesimo.

Qualora l'ammontare del contributo riconosciuto agli aventi titolo superi l'importo stanziato a bilancio per l'assegnazione del minimo vitale, il beneficio riconosciuto a ciascuno verrà proporzionalmente ridotto affinché tutti abbiano a percepire un certo importo.

Il minimo vitale, nell'importo riconosciuto ad ogni avente titolo, verrà liquidato con decorrenza dal mese di gennaio dell'anno della presentazione della domanda.

#### ART. 4

#### CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'ASSEGNAZIONE DEL MINIMO VITALE

Sono esclusi dall'assegnazione del minimo vitale tutti coloro che, indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica, risultino proprietari di beni immobili ulteriori rispetto alla casa di abitazione.

#### ART. 5

#### FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMUNICAZIONE

La graduatoria degli aventi titolo verrà compilata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e ne verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione dell'importo riconosciuto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'interessato potrà presentare osservazioni in merito alla comunicazione ricevuta che dovranno essere indirizzate al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona e pervenire al protocollo dell'Ente entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione medesima.

Le osservazioni verranno esaminate dal Responsabile del Settore e gli esiti saranno resi noti entro i 15 giorni successivi con provvedimento formale.

#### ART. 6

#### CONTROLLI

L'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli a campione nella misura minima del 5%, e comunque in tutti i casi ove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Qualora, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti e incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni in materia di autocertificazioni.